

DELLA
PUBBLICA FELICITA' ;

OGGETTO DE' BUONI PRINCIPI,

TRATTATO

DI

LODOVICO ANTONIO MURATORI,

BIBLIOTECARIO

DEL SERENISSIMO SIGNOR

DUCA DI MODENA.



IN LUCCA,

MDCCLXIX.



CAPITOLO XXV.

De' pubblici Archivi e Notai, e del
governo de' Poveri.

FRA le attenzioni, che il saggio Principe dee avere pel Bene e maggior Bene de' Sudditi, non è di poca importanza la fondazione, mantenimento, e buon ordine de' pubblici Archivi, cioè di que' Luoghi, dove dee conservarsi copia di tutti gli Strumenti, Testamenti, ed altri Contratti durevoli, che si fanno da i Notai. Anche ne gli antichi Secoli ogni Principe e Re, ogni Chiesa avea il proprio Archivio chiamato ancora *Chartarium*, e da' Greci *Chartophylacium*. San Girolamo parla fino dell' Archivio de' gli antichi Ebrei. Che vi fossero ancora quelli dove si custodivano gli Strumenti spettanti alle persone private, o sia al Popolo, può apparire da Ulpiano, il quale scrisse

scrisse (a) Che non si pongano a sedere in quel Luogo, nel quale si depongono presso il Pubblico gli Strumenti: detto per avventura Archivio ovvero Grammatofylazio. I migliori testi Latini hanno Archio e non già Archivio, e tal voce si truova presso Tertulliano (b). L'antico Giuriconsulto Paolo anch' egli ce ne fa conoscere l'uso a' suoi tempi con dire dell'apertura del Testamento (c): Riconosciuti i Sigilli, rotto lo Spago, si apra e si reciti. E dipoi sia libero il trarne copia. Dopo di che col pubblico Sigillo si riponga esso ne gli Archii, acciocchè se mai se ne perdesse l'Esemplare, s'abbia dove trovarlo. Fu eziandio l'Archivio chiamato (d) Armario Pubblico, dove gli Atti e i Libri si riponevano. Tra le formole dell'antichissimo Marcolfo, come notò

il

(a.) Lex mores est ff. de Pœnis. Ne eo loci sedeant, quo in Publico instrumenta deponuntur: Archivio forte vel Grammatofylazio.

(b.) Tertullianus in Apologetico Cap. XX.

(c.) Lib. IV. Cap. VI. recept. Semper, Agnitis signis, rupto lino, aperiatur & recitetur, neque ita describendi exempli fiat potestas. Ac deinde Signo Publico in Archiis redigatur, ut, si quando exemplum ejus interiderit, sit, unde queratur.

(d.) Authent. ad hoc, Cod. de Fide Instrum. Armarium Publicum, ubi Acta & Libri exponebantur.

il Cuiacio, una ve n'è, che mirabilmente rappresenta il costume Romano intorno ad essi Testamenti. Quivi si legge (a): Il Difensore (o sia Conservatore) e i Curiali dissero: Il Testamento, che è stato letto, sia inserito ne gli Atti Pubblici &c. E' cosa giusta, che gli Atti, quando saranno stati sottoscritti da Noi, pubblicati dal Copista, sieno a te consegnati, secondo il costume, acciocchè si conservino ne' Pubblici Archivi. Abbiamo parimente menzione di questi Pubblici Archivi presso Suida; e Santo Agostino dice (b): Noi non trattiamo di Carte vecchie, nè d'Archivi Pubblici; nè d'Atti Forensi o Ecclesiastici. Così in Affrica i Vescovi della Numidia aveano l'Archivio lor

(a.) Marculfi Formul. apud Cujacium: Defensor & Curiales dixerunt: Testamentum, quod recitatum est, Gestis Publicis inseratur &c. Equum est, ut Gestis, qua Nobis fuerint subscripta, & ab Amanuensi edita, Tibi ex more reddantur, eademque in Archivis Publicis conserventur.

(b.) S. Augustinus Epist. XLIII. num. 15. Edit. Bened. Non Chartis veteribus, non Archivis Publicis, non Gestis Forensibus aut Ecclesiasticis agimus.

lor generale, come costa da un Concilio Cartaginese, in cui si ordina (a): *Che la Matricola e l'Archivio della Numidia sia presso la prima Sede.* Conservavansi dunque i pubblici Strumenti in un determinato Luogo, cioè dove si registravano tutti gli Atti pubblici. San Gregorio Magno, affinchè non venisse meno un Privilegio da lui concesso, scrive (b): *Questa medesima Costituzione si dee inferire negli Atti Pubblici.* E che anche fossero in uso ne' vecchi Secoli tali Archivi in Francia, si può raccogliere da un Prologo fatto da Lodovico Pio Augusto al Concilio di Aquisgrana dell'anno 816. con dire (c): *Ci piacque riunir tutti insieme gli Atti già fatti, e notarli sotto i rispettivi loro Capitoli, e riportarli nel Pubblico Archivio, per rendere stabile la loro memoria.*

Non

(a) Concilium Cartaginense.

(b) Gregorius Magnus Epist. VIII, Lib. XI. *Ita eadem Constitutio Gestis est Publicis inferenda.*

(c) Concilium Aquisgranense: *Libuit nobis ea, quae gesta sunt, ob memoriae firmitatisque gratiam, in unum scribendum congerere, & sub suis Capitulis annotare, & in Publico Archivio recodere.*

Non saprei già io dire, se veramente ne' suddetti antichi Secoli qualsivoglia privato Strumento, che esigesse durabilità, andasse al Pubblico Archivio. Probabile è bensì, che da che i Barbari fissarono il piede in Italia, e sconcertarono non pochi de' buoni regolamenti Romani, cessasse anche l'uso de' gli Archivi, destinati per le Carte del Popolo. Ma risuscitate dopo l'anno mille e cento in Italia le Leggi Romane, diede nell'occhio delle persone dotte la provvidenza di Giustiniano I. Imperadore, il quale osservò il danno proveniente alle Città (a), quando esse non abbiano Archivio alcuno, in cui ripongono i loro Atti; perchè così si veniva a perdere un'infinità di pubbliche memorie. Laonde fece ordinare dal Prefetto del Pretorio (b): *Che si trascelga nella Città qualche pubblica abitazione, in cui è*

(a) Autentic. De Defensor. Civit. *Quon nullum habeant Archivium, in quo Gesta apud se reponant.*

(b) Ibidem: *ut in Civitatibus habitatio quaedam publica distribuatur, in qua conveniens est, Defensores monumenta recodere, eligendo quendam in Provincia, qui horum habeat custodiam; qualiter interrupta maneat hac, & velociter inveniantur a requisitionibus; & sit apud eum Archivium; & quod habitus praetermissum est in Civitatibus attendatur.*

cosa conveniente, che i Conservatori ripongano le Memorie, con eleggere nel paese qualche persona, che ne abbia custodia: acciocchè essi Atti si conservino intorrotti, e prontamente si truovino da chi li ricerca; e sia presso loro l'Archivio, e così se ne corregga la mancanza, procedente finora dall'ommissione delle Città. Ancorchè non bene apparisca da tali parole, che gli Archivi d'allora fossero destinati a conservare gli Strumenti tutti delle persone private, o pure gli Atti solamente de' Difensori o Conservatori del Pubblico e del Governo: tuttavia i Saggi col lume ricevuto dalla suddetta Autentica promossero la fondazione de' gli Archivi. Sulle prime obbligarono solamente i Notai, fatto che era uno Strumento, di darne un' Estratto o sia un' *Abbreviatura* al Pubblico Archivio. Col tempo poscia accortisi, che questo non bastava al bisogno del Popolo, ordinarono, che in esso Archivio si tenesse autentica copia di tutti gli Strumenti scritti *per extensum*, a riserva de' i contenenti Contratti di poca durata; e che dopo la morte d'essi Notai i loro Protocolli passassero tutti al medesi-

mo Archivio, acciocchè non si disperdesse, o non ne seguisse qualche alterazione. Troppo certamente importa al Pubblico, che sieno fedelmente conservati Testamenti, Censi, Donazioni, Vendite, Permute, Dotazioni, ed altri simili Atti, riguardanti non solamente il tempo presente, ma anche l'avvenire; perchè potendo continuamente insorgere Liti sopra gli stessi Testamenti e Contratti, ed anche moltissimi anni dopo la celebrazione d'essi, convien ricorrere a tali Atti o per chiedere giustamente il suo, o per ripulsare le ingiuste altrui pretese. Gran vergogna e negligenza che è mai di quelle Città, le quali nè pure oggidì son giunte a provvedersi di questo politico magazzino per li tempi avvenire! Sino a Papa Urbano VIII. non s'era abbastanza provveduto in Roma a questo bisogno. Vi provvide quell'attento Pontefice. Nè solamente s'avrebbe a pensare alle Città anche le Terre e Castella del distretto abbisognano d'un somigliante soccorso; e tanto più dove i Notai forestieri facendo nuove trasmissioni, seco portano tutti i Rogiti loro, impossibilitandosi per conseguente

col tempo a chi ha smarrite le Carte, il potere riparar questo danno. Sarà pertanto gran lode a que' Principi, che sapran trovar maniera di fondar' anche Archivi rurali, potendosi questi istituire nelle principali Terre del Distretto, e con obbligare l'adiacente tratto del paese a presentar quivi i loro Strumenti, per tenerne registro. Sulle prime non si risente il frutto di questo beneficio; ma nel progresso del tempo si pruova, e ne riceve benedizioni, chi l'institui.

Il più sicuro partito di conservar tali memorie, sarà sempre il far copiare per mano fedele ogni Strumento, ben collazionato coll'originale, in Libri chiamati Campioni, Catasti, o Registri. Troppo è soggetto il Mondo alle frodi e alla malizia de' gli uomini, e massimamente dove manca il Pubblico Archivio. Ma anche essendovi; il dar solamente copie autentiche ad un' Archivio non ci assicurebbe, che que' fogli volanti non facciano l'ali un giorno. Si possono, è vero, anche togliere ed asportare i fogli d'un Registro; ma non è sì facile, e presto si verrebbe in cognizione di tale iniquità. A

buon

buon conto s' ha da aprire gli occhi, per non deputare a gli Archivi se non persone di sperimentata onoratezza e timorate di Dio. Dee adunque essere il Registro di Carta grossa e di forte colla. Molto costava agli antichi Secoli lo scrivere in pergamena o in papiro d' Egitto: ma in fine potea la scrittura posta in sì buon fondo prometterci la vita di moltissimi Secoli. Oggidì i nostri Notai adoperano per la loro funzione Carte poco differenti dalle tele di ragno. Non andrà gran tempo, che quel carattere si smarrirà, anzi perirà la Carta stessa. Destinato l' Archivio a perpetuare il più che si può le pubbliche memorie, richiede perciò Carta forte e buon' Inchiostro, acciocchè il tutto resista al tempo il più che si possa. Obbligo poscia del Presidente all' Archivio si è di vegliare, perchè sieno solleciti i Copisti a registrare i Rogiti senza farne massa. E debbonsi scegliere a questo ufizio persone, che abbiano bel carattere, e scrivano senza abbreviature. Fa venir la rabbia il vedere, come ne' Secoli passati i Notai scrivevano con caratteri scomunicati e con tante abbreviature. Da una sola parola male scrit-

C c 2

ta

ta o male intesa può dipendere l' esito d' una Lite . Sopra tutto dovrebbe , chi governa , credere cosa importante al Bene e al Decoro di uno Stato il provvederlo d' ottimi Notai , e di ordinare sopra di ciò un rigoroso esame . Anticamente non si ammettevano a questo geloso Ufizio se non persone Nobili , regolarmente esenti dal sospetto d' azioni disonorate , e dura tuttavia tal costume in qualche paese . Ma in fine tal qualità non è necessaria a questo impiego Richiedesi bensì , che non vi sia promosso , se non chi porta seco il concetto di persona onesta , dabbene , e in capace di mancare alla pubblica fede , che verrà depositata nelle sue mani . Non si son forse veduti Falsarj Adulatori della mente de' Testatori e Contraenti ? Oltre a ciò indegni sono di tale impiego gl' Ignoranti , cioè coloro che non hanno sufficientemente studiate le Leggi comuni , e gli Statuti del paese , nè fanno stendere competentemente le altrui intenzioni e volontà . Chiedete a chi è pratico del Foro . Non poca parte delle Liti vi diranno , che procede da i garbugli e dall' imperizia de' Notai , i quali non han saputo ben com-

pren-

prendere o ben esprimere i sentimenti di chi fa Contratti , o di chi loro confida l' ultima sua volontà . Vergogna certamente è di que' paesi , dove alla rinfusa si creano Notai senza badare alle lor macchie passate : o a i poco regolati lor costumi , o al troppo limitato loro talento : non bastando già , ch' essi sappiano stendere un Rogito ordinario , copiato o imparato di peso da i Formolarj stampati . E pure tempi vi furono (e forse dura in qualche Luogo il costume) che i Notai si facevano alla rinfusa , e per un presciutto , da i Conti Palatini . Cima d' uomini doveano ben essere Notai di tal fatta . Dee anche essere regolato e non esorbitante il numero de' Notai in un paese ; e caso che i medesimi manchino al tempo prefisso da gli Editti per denunziare , e poi presentare all' Archivio i Rogiti da lor fatti , giusto farà , se non adducano legittime scuse , di sospendere ad essi la penna . La poca attenzione nella scelta de' Notai in qualche contrada , e l' indolenza in soffrire i loro involontarj e anche volontarj mancamenti , non fa onore a chi governa e sì poca cura il Pubblico Bene . Merita d' essere

C c 3 letta

letta una ben pesata Bolla di Papa Benedetto XIII. in questo proposito, emanata nell' Anno 1728.

Chi poi de' Principi intende ciò, che può ridondare in lor credito e gloria, sa, che gli ha da stare sommamente a cuore il Governo e soccorso de' Poverelli; sì perchè cotanto premurosamente dalla Legge santa, che professiamo, vien raccomandato ad ognuno il sovvenimento de' bisognosi, e sì perchè principalmente spetta a i Capi del Popolo tanto Spirituali che Temporalì questa cura. Ed oh che bell'elogio per essi, ove sieno riconosciuti e proclamati non solo come Padri del Popolo, ma eziandio come Padri in particolare de' Poveri! Ha dunque il Principe da promuovere o da conferir tutto quello, che può ridondare in Bene e vantaggio della povera gente suddita sua. Antichissimo istituto della Carità Cristiana si è l' erezione de' gli Spedali per li poveri Infermi, e per li Fanciulli esposti. Non si mostrerà Città del Cristianesimo, ove non ne sia uno almeno, ed assai più ne mostrano le Metropoli e Città di gran popolazione. Londra, Città di sì sterminata

Popolazione, sì provveduta d' Opere o necessarie o utili al Pubblico (è da stupirsi) non ha peranche assai provveduto al bisogno d' essi Fanciulli. Meritano ben questi Luoghi Pii, cotanto alla Povertà necessari, l' attenzione di chi governa il Popolo, affinchè ne sieno ben' amministrate le rendite, ben trattati i Poverelli, e vi presiedano solamente persone di molta Pietà e Prudenza, che non pensino anche a fare il proprio interesse su quello de' Poveri. Debbono stendere i buoni Principi la stessa attenzione su gli altri Luoghi, istituiti dalla Pietà de' Fedeli in beneficio del povero Popolo, sia per alimentar gli Orfani dell' uno e dell' altro sesso, o Vecchi inabili, o Pazzelli, o Incurabili, sia per distribuir Limosine a' Poveri vergognosi, o alle Vedove e loro figli, o per dotare povere Fanciulle: con richiedere almeno una volta l' anno esatta e fedele informazione, se sieno ben' eseguiti i Capitoli di tali Opere Pie; se soddisfatto all' intenzione de' pii Fondatori o Testatori: che questa non si dee mai senza qualche gran ragione alterare; altrimenti desisterà la gente dal Beneficare i Poveri, al

che pure si avrebbe da animar ciascuno. Non c'è al Mondo istituzione, regolamento, e ordinanza per bella che sia la quale non sia sempre esposta alla declinazione e a gli abusi. Nè pur vanno esenti da questa dura pensione quelle, che riconoscono da Dio l'origine nella Chiesa sua santa. Ora pur troppo può accadere, che nel maneggio de' Luoghi Pii, siccome avvertimmo di sopra, si sieno a poco a poco introdotti disordini in danno de' Poverelli; che vi sieno segrete o palesi magagne; che sieno trascurate le saggie Ordinanze d'essi Luoghi, e maltrattati i Poveri. Gran vergogna sempre sarebbe d'un Governo, che non vi apprestasse rimedio. Anzi s'avrebbe ogni dì più a pensare di migliorar quivi le cose, affinchè chi vuol pure impiegare il suo in vita o in morte in bene dell' Anima sua, e fa qual gran merito presso Dio provenga dalla Limosina: al vedere sì ben amministrato il patrimonio de' Poveri, s'invogli di concorrere anch'egli al loro sollievo, come si usava ne' vecchi tempi.

Similmente gloria è di un paese, dove l'attenzione del Principe si stende a proc-

curar

curar tutti i mezzi possibili, perchè la povera Plebe abbia da lavorare, e da potersi guadagnare il pane colle sue fatiche, massimamente nell'Arti della Seta e della Lana, come abbiain detto di sopra al Capitolo Decimo sesto. S'ha ancora ne' saggi Governi da aver l'occhio a i Mendicanti validi, cioè a coloro che dati alla pigrizia, ancorchè per la lor sanità potessero procacciarsi il vitto con qualche mestiere, o colle fatiche delle lor braccia, pure prendono il dolce partito di limosinare, con adoperar sovente la maschera di varie simulate infermità. Ho parlato abbastanza di costoro nel mio Trattato della *Carità Cristiana*; ma giova il ricordare, che costoro, come truffatori delle rugiade della Pietà de' Fedeli, non son mai da comportare, nè s'ha da permettere, che rubino le Limosine giustamente dovute a i veri Poveri invalidi: alla protezione e difesa de' quali è spezialmente tenuto chi governa. Nel Codice Giustiniano vi ha Legge assai forte contro di questi maliziosi infingardi. Anche *Innocenzo XII.* cioè quel Pontefice d'immortale memoria per tante sue gloriose azioni, nella Bolla dell'

ere-

erezione dello Spedale de' Poveri invalidi, espresse il suo zelo contra di coloro, i quali, (a) non essendo Invalidi, e che ricusando o nè pur procurando di guadagnarsi il vitto colle proprie fatiche e coll'industria secondo la loro abilità, avran più tosto voluto menare una vita oziosa e mendicare: con ordinate perciò al Vicario Generale di Roma (b) rispetto a i mendicanti entro le Chiese, o su le porte, o ne' porticali d' esse, e al Governatore di Roma (c) in riguardo a i mendicanti per la medesima Città &c. che sieno posti in prigione, e si puniscano con pena di carcere ad tempus, d' esilio, e con altre pene ad arbitrio; e che sì l' uno che l' altro facciano il possibile, affinchè questa razza di mendicanti sia cacciata affatto.

Altre

(a) Bulla XXXVIII. Innocentii XII. §. XXI. *Invalidi non existentes, seu alias proprio labore & industria juxta suam aptitudinem vitium acquirere recusantes, seu non exquirantes, desidioso vitam agere ac mendicare maluerint.*

(b) *Ibidem: quoad mendicantes in Ecclesiis, eorumque Portis vel Porticibus.*

(c) *Ibidem: quoad mendicantes per eandem Urbem &c. Hujusmodi mendicantes carcerandos, & paucis carceris ad tempus, exiliis, aliisque eorum arbitrio coercendas carere & ne hujusmodi mendicantes prorsus eliminentur, satagere.*

Altre provvisioni e pene si leggono quivi contro i Vagabondi, persone sempre portanti la presunzione di manipolatori d' iniquità o di falsi Poveri. In questo ruolo debbono entrar coloro, che sotto nome di Pellegrini vanno continuamente girando dall' un lato all' altro dell' Italia, e finito un corso ne incominciano un' altro. A chi per vera divozione va in pellegrinaggio, ben compartito è l' ospizio e il vitto ne gli Spedali a ciò deputati: ma per chi a motivo solamente di birbanteria porta il bordone, ed osa ancora limosinare per le Città, siccome sciocchezza è dar loro ricovero e alimento, così giusto dee dirsi il ributtarli; e tanto più perchè in loro cade sospetto d' essere persone malviventi. Finalmente debbo chiamar beate quelle Città (poche sono in vero) le quali non altro gastigo possono dare a falsi Poveri, a gli Oziosi e poltroni, e a i Vagabondi, che quello di forzarli a lavorare e a guadagnarsi onoratamente il vitto, avendo conservato rj apposta per questo e maniffature, lavori, e fatiche da impiegare assaiissima gente. Perciocchè se mai si può, non s' ha

s' ha da esiliare costoro, ma correggerli ed obbligarli a mutar vita. Ho veduto la prigione e il pane e l'acqua far de' mirabili effetti di conversione; e chi s' è messo sulla buona strada, ringraziar poscia chi l' aveva addottrinato con questo rigore.

CAPITOLO XXVI.

De i pubblici onesti Giuochi.

IL tenere onestamente allegro il suo Popolo, ben lice chiamarlo lodevol Massima di buon Governo. Que' Principi misantropi, che non fanno ridere, e non vorrebbero, che nè pur gli altri ridessero, ignorano una delle maniere di farsi amare da' Sudditi suoi. Certo è, che si vuole in primo luogo la gente laboriosa, applicata alle sue Arti e faccende, e nemica dell' ozio. In secondo luogo si dee non solo permettere, ma mostrar' eziandio piacere, che succeda alla serietà l' allegrezza, e che la gente goda qualche alleviamento alle fatiche. Di questa alternativa di esercizio, di riposo, e d' allegria